



GUIDA

D.LGS. 148/2026: LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO OMNIBUS 2026

LE NOVITÀ IN BREVE

Il d.lgs. 148/2026 è il quarto intervento correttivo della riforma fiscale ed è entrato in vigore il 12 agosto 2026. Modifica sia norme già applicabili sia disposizioni confluite nei nuovi Testi unici, efficaci in larga parte dal 1° gennaio 2027.

La guida seleziona le novità con maggiore impatto pratico e, per ciascuna, distingue la regola, la decorrenza, i soggetti interessati e l'azione consigliata.

- **Persone fisiche**: ridefinito il rinvio ai familiari dell'art. 12 TUIR e nuove regole per auto aziendali.
- **Professionisti**: differenziali positivi su crediti d'imposta acquistati e sostitutiva del 26%.
- **IVA**: detrazione e registrazione fino alla dichiarazione del secondo anno successivo.
- **Imprese**: titoli, operazioni straordinarie, perdite, conferimenti e stabili organizzazioni.
- **Internazionale**: perdite estere definitive, Pillar Two, ritenute fondi pensione UE e partecipazioni black list.
- **Trust e successioni**: tassazione in entrata estesa alle ipocatastali e nuovi interessi sulle successioni.
- **Accertamento**: presunzione utili extracontabili codificata, antieconomicità circoscritta e termini pluriennali.
- **CPB**: regole 2026-2027 e ravvedimento 2020-2023.

PERSONE FISICHE E LAVORO DIPENDENTE

Familiari: due rinvii che non vanno confusi

L'art. 1 modifica il coordinamento tra le detrazioni per carichi di famiglia e le altre norme fiscali che richiamano i familiari dell'art. 12 TUIR. Quando una disposizione si limita a richiamare i "familiari di cui all'art. 12", il perimetro comprende coniuge non separato, figli e gli altri soggetti dell'art. 433 c.c., senza che convivenza o assegni alimentari siano sempre condizioni definitive. Se, invece, la norma richiede espressamente che il familiare sia "fiscalmente a carico", per gli altri familiari restano necessari il limite reddituale e la convivenza o la percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimento giudiziario.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Auto aziendali in uso promiscuo

L'art. 2 riscrive la determinazione convenzionale del fringe benefit. La base ordinaria resta il 50% del costo ACI corrispondente a 15.000 chilometri annui, al netto delle somme trattenute al dipendente; la percentuale scende al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in. Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore è incrementato del 50%. Eventuali optional non inclusi nelle tabelle ACI aumentano il benefit del 5%.

La disciplina transitoria continua a richiamare le regole previgenti, basate sulle emissioni, per i veicoli assegnati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel 2025. Anche per tali mezzi opera l'incremento legato all'anzianità; dal 2026 si applica il 5% per gli optional. Sono fatti salvi i comportamenti dei datori fino al 31 dicembre 2025.

PROFESSIONISTI E CREDITI D'IMPOSTA

L'art. 3 disciplina i differenziali positivi realizzati da esercenti arti e professioni mediante cessione o compensazione di crediti d'imposta acquistati, inclusi quelli derivanti dagli interventi agevolati dell'art. 121, comma 2, d.l. 34/2020. Il differenziale concorre al reddito di lavoro autonomo ed è assoggettato a imposta sostitutiva del 26%. In caso di utilizzo frazionato in compensazione, il costo di acquisto è imputato proporzionalmente alle somme compensate nel periodo. Sono esclusi dalla sostitutiva i crediti che costituiscono direttamente il corrispettivo di una prestazione professionale o artistica: in tal caso il compenso segue la tassazione ordinaria per la quota utilizzata nel periodo. La nuova disciplina si applica ai crediti acquistati dal 12 agosto 2026; il professionista può applicarla anche ai crediti acquistati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, presentando se necessario una dichiarazione integrativa, senza rimborso delle maggiori imposte già pagate.

IVA: TERMINI PIÙ AMPI, MA CONTROLLI SOSTANZIALI INVARIATI

Termine per esercitare la detrazione

L'art. 12 modifica gli artt. 19 e 25 del d.P.R. 633/1972. Come conseguenza, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. La registrazione della fattura, o bolletta doganale, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione.

Fatture a cavallo d'anno

L'eliminazione, nell'art. 25, del riferimento al “medesimo anno” apre alla possibilità di imputare la detrazione all'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile anche se la fattura è ricevuta nell'anno successivo. Si tratta di un passaggio operativo rilevante, che richiede coerenza tra data dell'operazione, data di ricezione, registrazione e dichiarazione annuale. In attesa di prassi applicativa, è prudente documentare separatamente queste date e mantenere una procedura di chiusura IVA dedicata.

REDDITO D'IMPRESA E OPERAZIONI STRAORDINARIE

Titoli, cambi e componenti pluriennali

Il correttivo riallinea il trattamento fiscale di obbligazioni e titoli in serie o di massa alla corretta applicazione dei principi contabili. Per i titoli dell'attivo circolante, la valutazione di bilancio assume rilievo fiscale; per quelli immobilizzati, le svalutazioni rilevano alle condizioni previste dalla nuova disciplina. Viene inoltre rivisto il limite legato al valore minimo introdotto dalla legge di bilancio 2026. La funzione fiscale deve distinguere titoli da partecipazioni, poiché queste ultime restano soggette a regole diverse.

Sono altresì precisate le regole relative alle differenze su cambi e ai componenti negativi a efficacia pluriennale. Per questi ultimi, il termine di accertamento decorre dalla dichiarazione nella quale la prima quota è dedotta; per ammortamenti e spese pluriennali la regola riguarda le violazioni verificabili al momento dell'acquisto o del sostenimento, con applicazione ai beni e servizi acquistati dal periodo in corso al 31 dicembre 2027.

Perdite, fusioni e scissioni

Gli artt. 6-8 intervengono sui limiti al riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie, sui trasferimenti infragruppo e sul periodo interinale nelle fusioni e scissioni. Il filo conduttore è evitare duplicazioni o commercio di "bare fiscali", senza penalizzare riorganizzazioni dotate di continuità economica. La verifica non può limitarsi al dato contabile, ma occorre ricostruire controllo, vitalità, patrimonio netto, provenienza delle perdite e cronologia dell'operazione.

Conferimenti di partecipazioni minusvalenti

L'art. 9 conferma l'applicazione del realizzo controllato anche quando il valore di realizzo è inferiore al costo fiscale. Se tale valore è inferiore al valore normale, il valore di realizzo è però assunto nel minore tra costo fiscale e valore normale. La partecipazione ricevuta dal conferente assume lo stesso valore fiscale. La regola si applica ai conferimenti effettuati dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e può salvaguardare dichiarazioni precedenti, dal 31 dicembre 2024, già coerenti con la nuova impostazione.

Agricoltura e IRAP degli ETS

L'art. 4 coordina la disciplina delle attività agricole connesse con le colture fuori suolo e conferma l'accesso ai regimi forfetari per imprenditori agricoli individuali, società semplici e società agricole che determinano il reddito su base catastale. Il superamento dei parametri dell'art. 32 TUIR conduce al reddito d'impresa anche per le nuove attività contemplate dalla riforma. L'art. 30 stabilisce che, per gli ETS diversi dalle imprese sociali, la qualificazione commerciale o non commerciale dell'attività ai fini IRAP continua a essere determinata secondo il TUIR. Dal 2026, quindi, restano sostanzialmente ferme le modalità di calcolo: metodo retributivo per la sola attività istituzionale e metodo misto quando è svolta anche attività commerciale non prevalente.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Perdite estere definitive nelle fusioni in entrata

L'art. 10 consente, a condizioni rigorose, il riporto in Italia delle perdite definitive di una società UE o SEE incorporata in una società italiana o partecipante a una fusione propria con risultante residente. Occorrono l'appartenenza al medesimo gruppo nei periodi di formazione delle perdite e alla data della fusione, nonché la definitività: cessazione dell'attività, dismissione dei beni e impossibilità giuridica di utilizzo nello Stato estero, anche in caso di trasferimento del controllo.

Global Minimum Tax e altri flussi esteri

L'art. 11 adegua la Global Minimum Tax alle regole OCSE pubblicate nel 2026, intervenendo sull'imposta minima nazionale, sull'imposta minima suppletiva e sui regimi semplificati Side-by-Side, UPE Safe Harbour e Substance-Based Tax Incentive Safe Harbour. I gruppi interessati devono aggiornare la gap analysis Pillar Two, verificando esercizi non standard, joint ventures e incentivi basati sulla sostanza.

L'art. 26 innalza dall'11% al 20% la ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei e sottoconti esteri PEPP.

L'art. 27 introduce invece una sostitutiva del 36% per la rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni non quotate in soggetti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata; per tali partecipazioni non è ammessa la rateizzazione. Occorre coordinare la scelta con il regime naturale della futura plusvalenza e con l'eventuale prova esimente relativa al livello di tassazione.

Stabili organizzazioni italiane

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, il rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione italiana deve avere data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione, mediante marcatura temporale o altro strumento idoneo. I dati devono inoltre confluire in uno specifico prospetto dichiarativo.

TRUST, SUCCESSIONI E IMPOSTE IPOCATASTALI

Trust: tassazione in entrata coordinata

La regola ordinaria dell'imposta sulle successioni e donazioni resta la tassazione "in uscita", al trasferimento dei beni ai beneficiari. Il disponente può però optare per l'anticipazione al conferimento nel trust o, per il trust testamentario, all'apertura della successione. L'art. 13 chiarisce che l'opzione produce effetti anche per le imposte ipotecaria e catastale quando sono coinvolti immobili o diritti reali immobiliari.

Occorrerà prestare attenzione al fatto che la tassazione in entrata non sarà automaticamente più conveniente, ma andranno confrontati valore attuale delle imposte, incertezza sui beneficiari, durata del trust, composizione immobiliare e possibile evoluzione normativa.

Successioni: interessi e autoliquidazione

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, in caso di maggiore imposta dovuta a dichiarazione incompleta o infedele, gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per pagare l'imposta autoliquidata, non più dalla notifica della liquidazione dell'imposta principale. Il pagamento dell'imposta autoliquidata avviene entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Dal 2027 il nuovo Testo Unico indica la misura del 2,50% per ogni semestre compiuto. L'art. 15 aggiorna inoltre il rinvio relativo all'autoliquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, del bollo e delle tasse ipotecarie.

FATTURAZIONE ELETTRONICA, DATI E ACCISE

Dati delle e-fatture: controllo sempre più integrato

L'art. 31 amplia l'utilizzabilità dei dati delle fatture elettroniche da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per analisi del rischio e controllo. In parallelo - per effetto della legge di bilancio 2026 e del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 maggio 2026, non del solo correttivo - i dati aggregati delle fatture emesse possono essere messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione per individuare i rapporti commerciali del debitore e rendere più tempestivi i pignoramenti presso terzi.

La fattura elettronica non sarà più soltanto un documento IVA, ma alimenterà controlli fiscali, doganali e della riscossione, tali per cui anagrafiche cliente, descrizione dell'operazione, natura IVA e coerenza con dichiarazioni e flussi finanziari assumeranno valore probatorio trasversale.

Accise

Gli artt. 32-34 contengono interventi su prodotti da inalazione senza combustione, tabacchi, energia e gas naturale, oltre a regimi autorizzativi e adempimenti. Gli operatori interessati devono aggiornare classificazioni merceologiche, autorizzazioni, sistemi contabili e procedure di deposito/movimentazione. Per la natura settoriale delle misure, è opportuno predisporre una matrice prodotto-codice-aliquota-regime e verificarla con la funzione doganale.

ACCERTAMENTO, SANZIONI E RISCOSSIONE

Visto infedele, atti immobiliari e forfetari

L'art. 18 precisa il termine di riscossione e la competenza territoriale per le somme dovute dai responsabili dell'assistenza fiscale in caso di visto infedele sul 730: la riscossione è soggetta al termine del 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione e compete alla Direzione provinciale del domicilio fiscale del contribuente. Le regole operano dai controlli sulle dichiarazioni 2023.

Per le formalità immobiliari presentate da soggetti diversi dai pubblici ufficiali qualificati, l'art. 20 disciplina il controllo dell'autoliquidazione, ossia avviso entro tre anni dalla formalità o cinque anni dalla scadenza, pagamento entro 60 giorni, sanzione del 25% ridotta a un terzo se si paga nel termine. Dal periodo 2026 è soppressa, per i forfetari, la riduzione di un anno dei termini di accertamento connessa alla fatturazione esclusivamente elettronica.

Utili extracontabili nelle società a ristretta base

Il correttivo codifica nel nuovo Testo Unico la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in società di capitali a ristretta base partecipativa. La presunzione, superabile con prova contraria, opera soltanto quando siano accertati, sulla base di elementi certi e precisi (anche presuntivi), componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati, oppure componenti negativi indeducibili perché inesistenti.

Antieconomicità: non basta lo scostamento dal mercato

Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la difformità tra corrispettivo e valore di mercato diviene soltanto un indice. Può invece sostenere un accertamento di maggior ricavo o il difetto di inerenza di un costo (se accompagnata da ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti), oppure se la difformità è manifesta e rilevante. La norma valorizza la documentazione delle ragioni imprenditoriali, senza trasformare il valore normale in un criterio generale di determinazione del reddito domestico.

Atti di indirizzo e circolari

Gli Uffici devono conformarsi agli atti di indirizzo interpretativo e applicativo adottati dal MEF, che tengono luogo delle circolari fino all'adozione di queste ultime in modo conforme.

Per la gestione del rischio interpretativo, la gerarchia delle fonti di prassi va quindi monitorata includendo anche tali atti, con evidenza della data e del periodo in cui hanno orientato il comportamento del contribuente.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027

Requisiti, esclusioni e rinnovo

L'art. 28 modifica il d.lgs. 13/2024 dal biennio 2026-2027.

L'adesione priva dei requisiti o effettuata in presenza di una causa di esclusione è priva di effetti. Per il rinnovo sono previste aperture sulle variazioni della compagine sociale dovute all'ingresso di soggetti che nell'anno precedente hanno redditi di lavoro dipendente/assimilati o redditi d'impresa/lavoro autonomo complessivamente non superiori a 35.000 euro.

Le regole per professionisti che partecipano ad associazioni, STP o società tra avvocati vengono coordinate con l'applicazione del medesimo ISA.

Il rinnovo mantiene i benefici premiali ISA: esonero dal visto per compensazioni fino a 100.000 euro IVA e 70.000 euro per imposte dirette e IRAP; esonero da visto o garanzia per rimborsi IVA fino a 100.000 euro; riduzione di due anni dei termini di accertamento.

Per il rinnovo 2026-2027, i versamenti rateali relativi alle stesse annualità non scontano interessi.

Ravvedimento 2020-2023 per chi rinnova

L'art. 29 consente ai soggetti ISA che rinnovano il CPB 2026-2027 di definire i periodi 2020-2023 mediante imposta sostitutiva di imposte sui redditi, addizionali e IRAP. La base imponibile è ottenuta incrementando il reddito o valore della produzione dichiarato in misura inversamente proporzionale al punteggio ISA; per 2020 e 2021 l'imposta è ridotta del 30% in ragione della pandemia.

L'IRAP sostitutiva è pari al 3,9%. Per alcune cause di esclusione ISA e per ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro è prevista una base incrementata del 25% con aliquota del 12,5%, secondo le condizioni specifiche. L'imposta minima è 1.000 euro per annualità.

Il d.lgs. n. 148/2026 non introduce una riforma autonoma, ma interviene trasversalmente sull'assetto delineato dai precedenti decreti attuativi, correggendo alcune criticità e coordinando la normativa vigente con i nuovi Testi unici applicabili dal 2027. La sua portata non deve tuttavia essere sottovalutata: dietro modifiche spesso tecniche si trovano disposizioni capaci di incidere concretamente sulle procedure amministrative, sulle scelte organizzative e sulla gestione del rischio fiscale.

Alcune misure perseguono una finalità di semplificazione, come l'ampliamento del termine per la detrazione IVA, il coordinamento della tassazione dei trust con le imposte ipotecaria e catastale e la delimitazione degli accertamenti fondati sull'antieconomicità. Altre rafforzano invece gli obblighi documentali e la capacità di controllo dell'Amministrazione finanziaria, come dimostrano la data certa richiesta per il rendiconto delle stabili organizzazioni e la crescente utilizzabilità dei dati delle fatture elettroniche.

Ne emerge un sistema nel quale la maggiore flessibilità concessa al contribuente è accompagnata dalla necessità di assicurare una più solida tracciabilità delle operazioni. La corretta tenuta della documentazione diventa centrale non soltanto nella fase difensiva, ma già al momento dell'assunzione delle decisioni. Ciò vale, in particolare, per le operazioni straordinarie, l'utilizzo delle perdite fiscali, la fiscalità internazionale e le scelte imprenditoriali che si discostano dai valori di mercato.

Anche le modifiche al concordato preventivo biennale confermano questa impostazione. La maggiore prevedibilità del carico fiscale e la possibilità di definire le annualità pregresse devono essere valutate insieme alle condizioni di accesso, alle cause di decadenza, al costo della definizione e all'estensione dei termini di accertamento.

Nel complesso, il decreto Omnibus rappresenta quindi non soltanto un intervento di manutenzione normativa, ma un ulteriore passaggio verso una fiscalità sempre più integrata con i processi aziendali e con i sistemi di controllo. In vista dell'entrata in vigore dei nuovi Testi unici, imprese e professionisti dovranno aggiornare procedure e presidi documentali, assicurando la coerenza tra contabilità, dichiarazioni, contratti e flussi finanziari. La compliance fiscale tende così a trasformarsi da adempimento periodico a processo continuativo di gestione del rischio.

CONCLUSIONI

CONTATTI



+39 06 89279127

office@sgtax.it



Via Flaminia 56, 00196 - Roma



Al Moosa Tower 2, 14th Floor, Trade
Centre - Dubai (UAE)

